

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5253 del 03/11/2020
Oggetto	4^ modifica ns_AIA_Bologna Ecologia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5411 del 03/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 25009/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Bologna Ecologia s.r.l. – 4[^] Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l’installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell’allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Stalingrado n° 5 -

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto della Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, l'azienda Bologna Ecologia s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII, Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata nella medesima sede;

Vista la domanda⁴ dell'azienda Bologna Ecologia s.r.l. del 22/09/2020, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1. Incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 900 t/a a 1.500 t/a, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi) e annuale complessiva (2.000 t/a);**

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 30/09/2020 ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della presente Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

L'intervento di cui al punto 1), è inerente all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 900 t/anno a 1.500 t/anno, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva (2.000 t/a) e la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi).

Tale richiesta nasce dall'esigenza di rimodulare il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi da 900 t/a a 1.500 t/a, per fare fronte alle esigenze dei produttori, dovute in particolare al prolungamento dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha comportato la necessità di soddisfare la richiesta di smaltimento in vasca dai grandi impianti in impianti di medie/piccole dimensioni, come quello di Bologna Ecologia s.r.l., che riescono a soddisfare la richiesta di smaltimento dei medi/piccoli produttori che hanno poco spazio in azienda per il deposito temporaneo dei rifiuti.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs.n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

3 Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-6309 del 24/11/2017, DET-AMB-2019-3306 del 10/07/2019 e DET-AMB-2020-2641 del 04/06/2020;

4 Assunta agli atti con protocolli PG/2020/136126 del 23/09/2020;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

6 Nota agli atti con protocollo PG/2020/140147 del 30/09/2020;

Considerato che, con la realizzazione degli interventi di modifica sopra descritti, non si riscontrano specifici elementi di criticità, in quanto viene mantenuta invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva (2.000 tonn/anno) e la capacità di stoccaggio istantanea (100 tonn. di cui 60 tonn. di rifiuti pericolosi), nè sono previste variazioni sugli impatti ambientali;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio VIPSA⁷, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con la quale si dichiara che *"la richiesta di aumento dei quantitativi annuali di rifiuti pericolosi senza aumento del quantitativo annuale totale autorizzato e mantenendo altresì invariata la capacità giornaliera di conferimento di rifiuti non pericolosi, non rientrano nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06, ma tuttavia le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).*

Ritenuto di poter accogliere gli interventi di modifica descritti in premessa, valutando necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, all'azienda Bologna Ecologia s.r.l., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

- 1. di approvare** la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Bologna Ecologia s.r.l., relativa all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 900 t/a a 1500 t/a, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva e la capacità di stoccaggio istantanea, stabilendo quanto indicato al successivo punto 2.;
 - 2. la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** concessa all'Azienda Bologna Ecologia s.r.l., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII, Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5, stabilendo quanto segue:
 - al paragrafo **D.1.3 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Capacità di stoccaggio e modalità di distribuzione dei rifiuti, il punto 4. si è così sostituito:**
- 4. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso, destinati all'attività di stoccaggio è pari a 2.000 tonnellate, di cui un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi pari a 1.500 tonnellate;**

⁷ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2020/5744 del 15/01/2020;

3. che resti invariata ogni altra prescrizione, portata a carico dell'azienda Bologna Ecologia s.r.l., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013 e ss.mm.ii.;
4. che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁸

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.